



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32112** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n.63262** dell'agente contabile **VERGA VITANGELO** - consegnatario di beni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla riscossione dell'imposta di fabbricazione e alla contabilità dei bollettari di riscossione - reso per il periodo **01.01.2019 -30.06.2019**, depositato in data **10.12.2019**.

Vista la relazione **n. 290/2024** del 9.7.2024 del Magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.

	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore	
	Generale Francesca Dimita, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 290/2024 del 09.07.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 63262 dell'agente contabile VERGA VITANGELO -	
	consegnatario di beni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III	
	Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto –	
	Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla riscossione	
	dell'imposta di fabbricazione e alla contabilità dei bollettari di riscossione -	
	reso per il periodo 01.01.2019 -30.06.2019 , depositato in data 10.12.2019 .	
	Richiamata l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 “ <i>Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri</i>	
	<i>delle amministrazioni dello Stato</i> ”, il magistrato rilevava in particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto, sottoscritto dall'agente contabile titolare	
	della gestione, era stato parificato dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di	
	Padova e dal Direttore <i>ad interim</i> dell'Ufficio Affari Generali della	
	Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, ed era	
	corredato del visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della	
	Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia. Risultava trasmessa la	
	relazione prevista dall'art. 139, c. 2, C.G.C., attestante la regolarità della	
	gestione contabile dell'agente contabile, la correttezza di tutti i dati e gli	
	importi riportati nel conto e la chiusura a pareggio della gestione;	
	- sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello 36/X	
	mediante compilazione dei relativi prospetti: a) del conto della gestione	
	2	

	passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, concludeva	
	per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che sussistono i	
	presupposti di cui all'art. 147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale <i>“E'</i>	
	<i>sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato</i>	
	<i>dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per</i>	
	<i>l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli</i>	
	<i>agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni</i>	
	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale, che	
	prescinde dalla sussistenza di irregolarità del conto, finalizzato a determinare	
	la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile,	
	tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità	
	della gestione che viene a chiudersi) quanto nell'interesse dello stesso agente	
	contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua chiusura, da	
	eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	6. Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre il	
	discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, 3 C.G.C., non	
	ravvisando irregolarità del conto in oggetto rilevanti sotto il profilo della	
	corretta gestione contabile e sussistendo un idoneo verbale di passaggio di	
	consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto delle	
	previsioni dell'art.26 d.P.R. 254/2002.	
	7. Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, con discarico	
	4	

